



**MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE INFRASTRUTTURE DELLA MARINA MILITARE
ROMA**

DISCIPLINARE DI GARA

CODICE ESIGENZA (C.E.): 032311 - 015822 / Cap. 7120/20 SMM

Località: La Spezia

Codice NUTS: ITC34

CPV: 71300000-1

CUP: D46J25000010001

CIG: B6F796A355

GARA TELEMATICA EUROPEA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D'INGEGNERIA PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (INCLUSA LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO) RELATIVI AI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE DEL SECONDO PIANO DELLA CASERMA GIOVANNINI”.

SOMMARIO

1. PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3 IDENTIFICAZIONE	7
1.4 GESTORE DEL SISTEMA	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
2.1 DOCUMENTI DI GARA	8
2.2 CHIARIMENTI	9
2.3 COMUNICAZIONI	10
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	10
3.1 DURATA	11
3.2 REVISIONE PREZZI	12
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	13
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ...	13
4.1. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA	13
4.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	14
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	15
5.1 SELF CLEANING	15
5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	16
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	16
6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE	16
6.1.1 REQUISITI DEL CONCORRENTE	16
6.1.2 REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO	17
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	19
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	19
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	21
6.4.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	21
6.4.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA	22
6.4.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE	22
6.5 ULTERIORI INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	23
6.5.1 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE	23
7. ACCETTAZIONE DOCUMENTAZIONE A BASE DI GARA	24
8. AVVALIMENTO	24
9. SUBAPPALTO	25
10. ADEMPIMENTI, GARANZIE E CAUZIONE RICHIESTE	26
10.1 GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA (GARANZIA PROVVISORIA)	26
10.2 GARANZIA DEFINITIVA	26
10.3 POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE	27
10.4 POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI E DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	28
11. SOPRALLUOGO	28

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	29
13. MODALITÀ PRESENTAZIONE OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA	29
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	30
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	34
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	35
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	35
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)	38
15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	41
15.4 DICHIARAZIONI MULTIPLE INTEGRATIVE	41
15.5 PATTO DI INTEGRITÀ	41
15.6 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	41
15.7 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	41
15.8 DOCUMENTAZIONE A CORREDO.....	43
15.9 COMUNICAZIONE DI SUBAPPALTO	43
16. OFFERTA TECNICA	43
17. OFFERTA ECONOMICA	44
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	46
18.1 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA	46
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	47
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	47
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	48
22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	49
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	49
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	51
25. PIAO	51
26. ACCESSO AGLI ATTI	52
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	52
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	52

DISCIPLINARE DI GARA

GARA TELEMATICA EUROPEA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D’INGEGNERIA PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (INCLUSA LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO) RELATIVI AI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE DEL SECONDO PIANO DELLA CASERMA GIOVANNINI”.

PREMESSE

Con Atto Autorizzativo-decisione a contrarre n. 01 in data 18.04.2025 e successive modifiche di cui all’Atto Autorizzativo-decisione a contrarre n. 02 in data 19.06.2025, l’Ufficio Generale Infrastrutture della Marina Militare, in breve **MARIUGINFRA**, ha determinato di indire una gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di ingegneria per l’**aggiornamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica e la redazione della progettazione esecutiva (inclusa la redazione del piano di sicurezza e coordinamento) relativi ai lavori di “adeguamento sismico e di riqualificazione del secondo piano della Caserma Giovannini”** conforme alle specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, per la parte applicabile.

L’intervento, come dettagliatamente descritto nel precedente PFTE, ha lo scopo di provvedere alla riqualificazione dal punto di vista strutturale ed energetico del 2° piano della caserma.

Ogni dettaglio è fornito nel precedente PFTE, parte integrante del documento rinominato “Disciplinare Tecnico”. I servizi oggetto della presente procedura dovranno essere svolti mediante l’utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (metodologia BIM).

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il Sistema di eProcurement della Pubblica Amministrazione raggiungibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it, realizzato e gestito dal MEF (di seguito anche “Titolare del Sistema”), avvalendosi di CONSIP S.p.A., designata dal Ministero quale Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE/2016/679, per le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, tra cui la gestione del Sistema. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Conformemente a quanto stabilito dall’art. 27 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito il “**Codice**”), la pubblicità legale della presente procedura di affidamento è effettuata ai sensi degli artt. 84 e 85 del Codice, secondo le modalità previste dall’ANAC nella delibera n. 263 del 20 giugno 2023.

Alla presente procedura di affidamento viene data adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione:

- del bando di gara pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea** in data 23.05.2025 (GU S: 99/2025, nr. di pubblicazione dell’avviso: 332840-2025), accessibile al seguente indirizzo: <https://ted.europa.eu/it/notice/-/detail/332840-2025>;
- del bando di gara e della documentazione di gara sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC;
- del bando di gara e della documentazione di gara sul sito istituzionale di questa Stazione Appaltante accessibile all’indirizzo:
[https://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Mariuginfra/Pagine/ID-2159---Progettazione-per-i-lavori-di-adequamento-sismico-e-riqualificazione-della-Caserma-Giovannini-\(La-Spezia\).aspx](https://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Mariuginfra/Pagine/ID-2159---Progettazione-per-i-lavori-di-adequamento-sismico-e-riqualificazione-della-Caserma-Giovannini-(La-Spezia).aspx).

L’affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023 e con

applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. b) del D.lgs. 36/2023. Trattandosi di procedura aperta, ove viene utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo, la durata massima della gara, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, e Allegato I.3, art.1, comma 1, lettera a), del Codice è pari a 9 mesi, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste dall'art. 1, commi 4 e 5 dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è **La Spezia** - codice NUTS: ITC34

CIG: B6F796A355 – **CUP:** D46J25000010001

La prima seduta di gara pubblica telematica è fissata per il giorno **30.07.2025** ore 10.00.

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato al giorno **29.07.2025** ore 09.00.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il *Capitano di Vascello (INFR) Teodoro NICOLAZZO*, Capo Ufficio Progetti e Lavori di MARIUGINFRA pro tempore;

Il Responsabile del procedimento per la fase di Programmazione, Progettazione ed Esecuzione, è il *Capitano di Fregata Massimiliano CIMINO*, Direttore della MARIGENIMIL LA SPEZIA pro tempore;

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il *Capitano di Vascello (CM) Pasquale BASTANZA*, Capo Ufficio Approntamento Gare e Affidamento di MARIUGINFRA pro tempore.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara e contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Ministero della Difesa – Marina Militare – Ufficio Generale Infrastrutture – MARIUGINFRA; alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta; ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché alle ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di annullare o revocare la gara o non procedere all'aggiudicazione della gara stessa, senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara – ivi comprese le Regole del Sistema di eProcurement – Nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. 36/2023) – Versione 1.1 – CONSIP Public Dicembre 2023 (di seguito le "Regole del Sistema") in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema. L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare

e a quanto previsto nelle Regole del Sistema.

In caso di mancato funzionamento del Sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento della Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole del Sistema, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, consultabili anche al link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Regole del Sistema. In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) che il legale rappresentante dell'operatore economico (o la persona munita di idonei poteri di firma) abbia la disponibilità di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14UE;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata un *userid* e una *password* (d'ora innanzi anche "*account*"). L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L'*account* creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e comunque con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico registrato. L'identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:

1. tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei.
2. Per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale. Al fine di ottenere le credenziali in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura, si invitano gli utenti che non lo abbiano ancora fatto, a farne richiesta alla mail

useridentification.acquistinretepa@postacert.consip.it, tempestivamente e comunque, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it.

1.4 GESTORE DEL SISTEMA

Consip S.p.A., in qualità di gestore del Sistema su cui si svolge la procedura, si avvale del supporto operativo dell'Amministratore di Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) il quale è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema e ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. L'amministratore del Sistema garantisce inoltre la sicurezza logica e applicativa del Sistema nonché l'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 01 – Proposta decisione a contrarre;
- 02 – Decisione a contrarre (atto autorizzativo);
- 03 – Bando di gara;
- 04 – Disciplinare di gara;
- 04.01 – File contenente allegati al disciplinare di gara:
 - o All. A - domanda di partecipazione dell'operatore economico singolo o in raggruppamento;
 - Annesso 1 alla Domanda di partecipazione;
 - o All. Abis – Impegno a costituire il raggruppamento;
 - o All. B – Dichiarazioni multiple integrative;
 - o All. C – Patto di integrità redatto in modalità conforme all'annesso 10 al Piano Integrato di Attività e Prevenzione (PIAO) 2024-2026 del Ministero della Difesa;

- All. D – Dichiarazione dell’ausiliario (in caso di avvalimento);
- All. E – Dichiarazione di offerta tecnica;
- All. F/FBis – Dichiarazione offerta economica dell’operatore economico singolo o in raggruppamento;
- All. G – Dichiarazione eventuale subappalto;
- 05 – Capitolato del servizio - Disciplinare tecnico prestazionale;
- 05.01 – Istruzioni per estrazione file da archivio zip;
- 05.02 – Progetto di fattibilità tecnico-economica (di seguito “PFTE”);
- 05.03 – Capitolato informativo (di seguito “CI”);
- 05.04 – Offerta di gestione informativa in formato editabile - procedura di compilazione;
- 05.05 – Corrispettivi professionali;
- 06 - Schema di contratto;
- 07 – Criteri e metodo di valutazione per la determinazione dell’offerta economicamente più conveniente (OEPV);
- 08 – Regole di partecipazione ad una gara;
- 09 – Regole sistema CONSIP;
- 10 - “Request.xml” del documento di gara unico europeo (DGUE) che rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro “Response.xml” del Documento di gara unico europeo;

La documentazione di gara, oltre che sul Sistema, è accessibile gratuitamente, in formato elettronico, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: [https://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Mariuginfra/Pagine/ID-2159---Progettazione-per-i-lavori-di-adequamento-sismico-e-riqualificazione-della-Caserma-Giovannini-\(La-Spezia\).aspx](https://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Mariuginfra/Pagine/ID-2159---Progettazione-per-i-lavori-di-adequamento-sismico-e-riqualificazione-della-Caserma-Giovannini-(La-Spezia).aspx).

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’elenco di cui all’articolo 29 del D.lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it.

Eventuali file editabili resi disponibili in formato elettronico aperto per agevolare la predisposizione delle offerte, sono da considerarsi esclusivamente quali “strumenti di lavoro” per i quali resta in capo ai soggetti che li consultano la responsabilità della verifica dei contenuti rispetto ai corrispondenti documenti firmati digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro i termini indicati sulla Piattaforma attraverso la sezione riservata alle richieste di chiarimenti “**Area Comunicazioni**”, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Si precisa che questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti. La valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai singoli concorrenti è rimessa alla Commissione di gara.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **sei (6) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione, sul Sistema e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, delle richieste in forma anonima e delle

relative risposte (c.d.”FAQ”). Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. **Non sono ammessi chiarimenti telefonici.**

Per ricevere supporto specialistico relativamente a problemi della Piattaforma ASP è possibile contattare i canali preposti, opportunamente riportati alla pagina CONTATTI del portale AcquistinretePA.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le comunicazioni a Sistema sono accessibili nell’area “Comunicazioni”. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 66, comma 1, lettere a) e g) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici consorziati.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell’articolo 58, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, l’appalto è costituito da un unico lotto in quanto il frazionamento in più lotti dell’appalto non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto in vista degli obiettivi perseguiti ovvero del ripristino della complessiva funzionalità dell’appalto che costituisce un unicum.

Tabella 1

N.	DESCRIZIONE SERVIZI	CPV	P (principale) S (secondaria)	IMPORTO
1	Servizio di ingegneria progettazione, in modalità BIM, di fattibilità tecnica ed economica (aggiornamento) e la redazione della progettazione esecutiva, compresa la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, relative ai lavori di: “adeguamento sismico e di riqualificazione del secondo piano della Caserma Giovannini”	71300000-1	P	€ 456.977,56 *
A) IMPORTO A BASE DI GARA				€ 456.977,56
B) ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE NON SOGGETTI A RIBASSO				€ 0,00
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)				€ 456.977,56

*L’importo a base di gara è al netto di IVA.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 41, comma 15 bis, dlgs 36/2023, **la percentuale di ribasso offerta sarà applicata sul 35% dell'importo a base di gara sopra indicato.**

Come meglio dettagliato nella Tabella n. 2, l'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del decreto ministeriale 17.06.2016 come da schema di determinazione dei corrispettivi.

Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, del nulla osta e delle autorizzazioni necessari. L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale. In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008.

La prestazione principale è quella relativa alla categoria delle opere ID: **EDILIZIA: E.22**. Si riporta, nella tabella seguente, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

Tabella n. 2 - Categorie, ID e tariffe

CATEGORIE (ID Opere)	GRADO DI COMPLESSITÀ	IMPORTO DELLE OPERE A BASE DI GARA	ONORARIO (Spese ed Oneri accessori inclusi)
E.22	1,55	€ 2.642.906,91	€ 210.573,41
S.03	0,95	€ 2.091.288,81	€ 172.752,15
IA.02	0,85	€ 416.850,00	€ 25.958,12
IA.01	0,75	€ 95.280,00	€ 7.986,67
IA.03	1,15	€ 220.971,69	€ 22.131,15
TOTALE		€ 5.467.297,41	€ 439.401,50

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché trattasi di servizio di natura intellettuale.

L'importo della tabella 2 è al netto di Iva e del contributo del 4% per oneri INARCASSA.

L'appalto è finanziato con fondi di cui al Documento di Pianificazione Infrastrutturale (DPI) – Settore investimento dello Stato Maggiore Difesa – Cap. 7120/20 – EE.FF. 2025-2026.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto è di **210 (DUECENTODIECI)** giorni solari e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna del servizio, e così suddivisi:

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI	DURATA MASSIMA
Elaborazione e consegna del PFTE aggiornato	120
Elaborazione e consegna del Progetto Esecutivo	90
TOTALE TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	210

Sono esclusi dal computo i giorni, per la redazione dei verbali di inizio, sospensione e ultimazione del servizio, per l'acquisizione di pareri di legge e verifiche sulla documentazione presentata.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna degli elaborati sarà applicata una penale pari all'**1 per mille** del corrispettivo contrattuale che sarà trattenuta sul saldo del compenso fino a un massimo del 10% dell'importo stesso, pena la risoluzione del contratto.

L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell'Amministrazione al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del tecnico incaricato ne esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Amministrazione o per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal RUP, non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico. Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal soggetto incaricato al RUP, prima della scadenza del termine fissato per l'esecuzione della prestazione.

3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire. L'attività oggetto dell'appalto è qualificabile con il seguente codice CPV: 713000000-1.

Ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. n.36/2023, si applicano le seguenti clausole di revisione dei prezzi. Gli importi delle spese e degli oneri accessori facenti parte del corrispettivo, così come definito dall'offerta prodotta in sede di gara con applicazione del ribasso offerto, sono aggiornati, su istanza motivata dell'affidatario del servizio, soltanto se le variazioni accertate risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto all'importo contrattuale originario. Il predetto aggiornamento viene effettuato, a cura del Direttore dell'esecuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese ed all'anno di sottoscrizione del contratto ed opera nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Per le variazioni in diminuzione superiori al suddetto 5% (cinque per cento), la stazione appaltante procederà d'ufficio alla detrazione sul corrispettivo d'appalto. Sulla richiesta dell'affidatario la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento della richiesta dell'affidatario il provvedimento determina l'importo della revisione al medesimo riconosciuto.

L'ammontare della revisione prezzi riconosciuto è corrisposto in forma definitiva su ogni rata pagata o nei successivi 60 (sessanta) giorni e non è conguagliabile con gli altri pagamenti.

Per le variazioni in diminuzione dell'importo contrattuale, si procederà con la medesima procedura di cui sopra alla relativa detrazione.

In ogni caso, per le finalità del presente articolo, gli importi delle categorie di progettazione presi a riferimento per la quantificazione del corrispettivo del servizio posto a base di gara sono fissi e invariabili. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ferma l'applicabilità dell'art. 120 del Codice, ai sensi del comma 1 lett. a) del medesimo articolo, la stazione appaltante si riserva, a titolo di opzione, di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi:

- **Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice:** per adeguamento a nuove normative, modifiche tecniche per miglioramento del progetto, cambiamenti delle condizioni del sito, necessità di ulteriori indagini supplementari, modifiche del requisito operativo da parte degli Enti Centrali o Enti Utenti.
- **Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:** qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

4.1. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata secondo le disposizioni dell'articolo 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a. i liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. le società di professionisti di cui all'art. 66 co.1 lett. b) del Codice;
- c. società di ingegneria di cui all'art. 66 co.1 lett. c) del Codice;
- d. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 66, co.1, lett. d) del Codice;
- e. altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f. i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) e h) del presente elenco;
- g. i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE.
- h. consorzi stabili professionali ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017;
- i. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera f) anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 66 comma 1, lett. g) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Ai sensi dell'articolo 95, 1 comma, lett. d) del Codice, il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate **è escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma singola;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma singola. Tale esclusione non si applica ai retisti non partecipanti all'aggregazione, i quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro sette giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico finanziario e tecnico organizzativo di seguito indicati.

Il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, economico finanziario e tecnico organizzativo di seguito indicati, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dovranno essere dichiarati in sede di offerta (allegando copia del documento di riconoscimento del dichiarante) mediante l'utilizzo degli allegati format e del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), in formato elettronico e firmato

digitalmente, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico – finanziario avviene, ai sensi degli art. 99 e 100 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico FVOE reso disponibile dall'Autorità.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE).

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1 SELF CLEANING

Ai sensi dell'articolo 96 comma 2 del Codice, un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. **self cleaning**) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE e nella dichiarazione integrativa (All. B) la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore

interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'articolo 99 del codice e dell'articolo 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del codice. Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati.

Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e *par condicio* fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 100 comma 1 lett. a) e comma 3 nonché i requisiti stabili nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito indicati:

6.1.1 REQUISITI DEL CONCORRENTE

a) I requisiti di cui alla Parte V dell'allegato II.12 del Codice.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per attività pertinenti con quelle oggetto della presente

procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.1.2 REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

- c) **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, co. 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente indica, nella domanda di partecipazione (Allegato A/Abis) il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

- d) **I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.**

Il concorrente indica, nella domanda di partecipazione (Allegato A/Abis) il nominativo ed i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per il geologo che redige la relazione geologica

- e) **I requisiti di iscrizione al relativo albo professionale.**

Il concorrente indica, nella domanda di partecipazione (Allegato A/Abis) il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore **con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente**, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

Per il progettista degli impianti antincendio

- f) **I requisiti di iscrizione al relativo albo professionale e abilitato, quale "Professionista Antincendio"**, iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno per la progettazione

antincendio ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. n. 139/2006.

Il concorrente indica, nella domanda di partecipazione (Allegato A/Abis) il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

g) I raggruppamenti temporanei devono, inoltre, prevedere la presenza di un progettista, giovane professionista, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione ai sensi dell'art. 39 comma 1 dell'allegato II.12 del Codice.

Si precisa che la presenza del "giovane professionista" nei Raggruppamenti Temporanei non ne presuppone l'associazione o la corresponsabilità contrattuale, né il possesso di una quota di requisiti tecnico-organizzativi, essendo sufficiente la sua presenza come dipendente o collaboratore contrattualizzato (con incarico specifico) di uno dei concorrenti raggruppati. Il nominativo dovrà essere indicato nella domanda di partecipazione (ALLEGATO Abis).

È possibile che alcune professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile, fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato il soggetto referente (Responsabile rappresentante) nei confronti della stazione appaltante.

Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

In nessun caso sarà consentita la sostituzione in corso di gara dei singoli professionisti del gruppo di lavoro, a seguito di attivazione del procedimento di cui all'art. 101 del d.lgs. 36/2023 per mancata produzione da parte dell'OE delle certificazioni relative ai titoli e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione dell'appalto in capo al singolo professionista.

L'istituto di cui all'art. 101 del d.lgs. 36/2023 potrà pertanto essere utilizzato unicamente per chiarire il ruolo e i compiti effettivamente svolti dal singolo professionista debitamente qualificato e presente sin dall'inizio nella struttura operativa proposta ovvero per acquisire chiarimenti in merito al possesso da parte della struttura operativa originariamente indicata dal concorrente della necessaria qualificazione secondo quanto prescritto dal presente disciplinare, in termini di adeguatezza del gruppo di lavoro esecutore del servizio.

N.B.: Nel caso di RTP, le professionalità del gruppo di lavoro, legate da un rapporto giuridico/contrattuale con i partecipanti al raggruppamento, dovranno comunque essere responsabili delle attività oggetto dell'appalto ascrivibili alle prestazioni che intendono eseguire i singoli partecipanti al medesimo RTP, nel rispetto ed in coerenza con la ripartizione delle quote e parti del servizio indicata nella domanda di partecipazione. Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:

- i soci attivi;
- i dipendenti;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero facciano parte dell'Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei

confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

A. Fatturato globale. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 40, comma 1 *bis*, all. II.12 al codice, l'O.E. dovrà aver maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del presente bando un fatturato globale in misura pari almeno al valore massimo stimato del presente appalto ovvero € **456.977,56** (pari all'importo complessivo a base di gara).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Ai sensi dell'art. 66, comma 2, secondo periodo, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso del requisito economico-finanziari anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

A. Esecuzione nei precedenti dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati, analoghi ad ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella:

CATEGORIA (ID OPERE)	IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE
E.22	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.
S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.
IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico.

IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio
IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.

Ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17/06/2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per le opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera ritenute omogenee (S-Strutture; D-Idraulica; I-Impianti).

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

B. Esecuzione di due servizi di punta: negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi di ingegneria per opere analoghe, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,50 volte il valore in progetto.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

CATEGORIE E ID DELLE OPERE	VALORE OPERE (INCLUSO SICUREZZA)	COEFF.	IMPORTO COMPLESSIVO MINIMO PER I SERVIZI DI PUNTA
E.22	€ 2.642.906,91	0,5	€ 1.321.453,45
S.03	€ 2.091.288,81	0,5	€ 1.045.644,40
IA.02	€ 416.850,00	0,5	€ 208.425,00
IA.01	€ 95.280,00	0,5	€ 47.640,00
IA.03	€ 220.971,69	0,5	€ 110.485,84

Ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici sono ricompresi anche studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.

Per ciascun servizio di cui al presente paragrafo, dovrà essere indicato:

- data dell'affidamento;
- durata;
- committente;
- descrizione del servizio/prestazione, specificando l'oggetto dell'intervento;
- importo;
- ID opere, grado di complessità (rif. Tav. Z-1 D.M. 17 giugno 2016);
- eventuali co-esecutori;
- percentuale di esecuzione riferibile al concorrente;
- per i concorrenti che partecipano in forma di raggruppamento temporaneo, l'indicazione del componente del raggruppamento che ha svolto il servizio.

Si intendono servizi conclusi quelli per i quali l'Operatore economico ha completato le attività oggetto dell'affidamento. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni/enti pubblici o committenti privati, comprovati mediante le seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente o committente privato, con l'indicazione dell'oggetto/categoria di progettazione, dell'importo e del periodo di esecuzione.
- originale o copia conforme del contratto corredato dai certificati di pagamento, rilasciati dall'amministrazione/ente contraente o committente privato, con l'indicazione dell'oggetto/categoria di progettazione, dell'importo e del periodo di esecuzione.

NOTA BENE: si evidenzia che detto requisito non può essere frazionato nell'ambito dei componenti di costituendo raggruppamenti e, comunque, non verranno presi in considerazione servizi di ingegneria e architettura il cui importo, per categoria, sia determinato dalla somma di servizi separati oppure effettuati da soggetti diversi.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al punto 6.1 lettera b) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12.

6.4.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire nonché dal

GEIE medesimo;

- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Il requisito relativo al possesso dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è incaricato dell'esecuzione delle prove e delle indagini.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

I raggruppamenti temporanei devono, inoltre, prevedere la presenza di un progettista, giovane professionista, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione ai sensi dell'art. 39 comma 1 dell'allegato II.12 del Codice.

Si precisa che la presenza del "giovane professionista" nei Raggruppamenti Temporanei non ne presuppone l'associazione o la corresponsabilità contrattuale, né il possesso di una quota di requisiti tecnico-organizzativi, essendo sufficiente la sua presenza come dipendente o collaboratore contrattualizzato (con incarico specifico) di uno dei concorrenti raggruppati. Il nominativo dovrà essere indicato nella domanda di partecipazione.

6.4.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

Il requisito relativo al **fatturato globale** di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

6.4.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

Per la peculiarità e complessità del presente appalto, all'interno di ciascuna categoria e ID, il requisito dei due servizi di punta deve essere posseduto ed essere stato svolto da un unico soggetto partecipante al Raggruppamento. In sintesi **non verranno presi in considerazione servizi il cui importo, per categoria, sia determinato dalla somma di servizi separati oppure effettuati da soggetti diversi.**

Ad ulteriore chiarimento, in caso di soggetti Temporaneamente Raggruppati i requisiti dei due servizi di punta per ogni singola categoria/importo, possono essere dimostrati nel modo seguente:

- due servizi separati per ogni singola categoria e relativo importo previsto dal bando di gara;
- due servizi separati comprendenti tutte le categorie ed i relativi importi previsti dal bando di gara;
- due servizi separati comprendenti solo alcune delle categorie ed i relativi importi previsti dal bando di gara e due servizi separati per ogni singola categoria delle restanti (non presenti nei precedenti servizi) e relativi importi previsti dal bando di gara.

Per ogni singola categoria, un servizio svolto può essere utilizzato a comprova del requisito per uno solo dei due servizi richiesti in detta categoria. Lo stesso servizio, invece, può essere utilizzato anche per dimostrare il possesso del requisito previsto per altre categorie aventi grado di complessità uguale od inferiore, nei limiti dell'importo residuale disponibile. I servizi utilizzati per dimostrare il possesso del requisito dovranno essere riportati nella tabella Annesso 1 alla domanda di partecipazione, per ogni singola categoria, evidenziando importo complessivo e quota parte utilizzata per soddisfare il requisito in detta categoria.

Per quanto riguarda l'equipollenza delle categorie di cui alla L.143/49 con le categorie indicate nelle tabelle citate, si farà riferimento alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 ULTERIORI INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

- a) I requisiti indicati nella parte V dell'Allegato II.12 del Codice devono essere posseduti:
 - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato;
 - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.
- b) Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
- c) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.
- d) Il requisito relativo al possesso dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è incaricato dell'esecuzione delle prove e delle indagini.
- e) Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.
- f) Il requisito relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.
- g) Il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

6.5.1 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 2 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo

97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. ACCETTAZIONE DOCUMENTAZIONE A BASE DI GARA

I concorrenti devono dichiarare di aver esaminato la documentazione tecnica e gli elaborati posti a base di gara allegati al Capitolato Tecnico, dichiarando, in sede di dichiarazioni multiple integrative (**ALLEGATO B**) che gli stessi sono sufficienti a consentire la formulazione di un'offerta remunerativa, tale da consentire lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

8. AVVALIMENTO

Nei limiti e con le modalità di cui all'art. 104 del d.lgs. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, salvo che quest'ultima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. Tale clausola non trova applicazione nell'ipotesi di avvalimento interno ai raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza", per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 ovvero all'iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno per la progettazione antincendio solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore. L'operatore economico non può avvalersi di più operatori ausiliari per dimostrare il requisito del servizio di punta.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o

premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente produce a sistema:

- le dichiarazioni dell'ausiliaria, allegata alla domanda di partecipazione;
- il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale, firmato digitalmente dalle parti, e allegato:
- **alla domanda di partecipazione** nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;
- **all'offerta tecnica** nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta;

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato in data antecedente al termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovata con data certa.

Non è sanabile – ed è quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 100 del Codice, il concorrente che fa ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art.104 del Codice deve compilare la specifica del DGUE. In tal caso, l'ausiliario deve presentare a sua volta un DGUE debitamente compilato secondo le istruzioni contenute nella medesima sezione. L'ulteriore documentazione prevista dall'art. 104 del Codice deve essere caricata a Sistema nell'apposita **BUSTA AMMINISTRATIVA**.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro **8 (otto)** giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

È consentito ricorrere al subappalto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Le modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi rivestono carattere prevalente nella gestione del processo metodologico progettuale.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del D.lgs. 36/2023.

Laddove si intenda ricorrere al subappalto, dovrà essere compilata l'apposita comunicazione (**ALLEGATO G**) ed esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE senza necessità di indicare il nominativo in sede di offerta, ma evidenziando ciò che si intende subappaltare.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Anche l'appaltatore dovrà qualificarsi, per la partecipazione, tramite il FVOE 2.0.

10. ADEMPIMENTI, GARANZIE E CAUZIONE RICHIESTE

Per la partecipazione alla presente procedura e successivamente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, sono richieste garanzie di seguito descritte.

Da presentare dal concorrente in sede di gara:

a) il contributo a favore dell'ANAC ai sensi della legge n. 266 del 23.12.2005, per un importo pari a € 33,00 (trentatre/00), da versare con le modalità indicate dalla citata Autorità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, pubblicata sulla GU serie generale n. 85 in data 11.04.2025.

Da presentare dal soggetto aggiudicatario:

b) Garanzia definitiva (art. 117, comma 1, del Codice): pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste dallo specifico articolo dello schema di contratto;

c) polizza assicurativa di responsabilità civile professionale "All Risks". Il massimale di detta polizza non può essere inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro;

d) Polizza assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 117 comma 10 del Codice, che copra (i) i danni subiti dalla Stazione Appaltante per la somma corrispondente all'importo contrattuale riferito alle indagini e (ii) per responsabilità civile verso terzi con una somma da assicurare **pari al minimo previsto dal suddetto articolo ovvero € 500.000,00.**

Le garanzie di cui alle lettere b) c) e d) dovranno essere presentate con le modalità e nei tempi specificati nel presente disciplinare di gara e in conformità agli schemi di cui Decreto 16.09.2022 n. 193 pubblicato sulla G.U. n. 291 del 14 dicembre 2022.

10.1 GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA (GARANZIA PROVVISORIA)

Trattandosi di appalto di servizi avente ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento, **non** si chiede, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, che l'offerta sia corredata da una garanzia provvisoria.

10.2 GARANZIA DEFINITIVA

Il soggetto affidatario, qualora aggiudicatario, dovrà costituire e presentare all'atto della stipula, ai sensi e con le modalità dell'art. 117, del D.lgs. 36/2023 apposta "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale salvo le eventuali riduzioni/maggiorazioni previste dalla normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento; la stazione appaltante aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. In caso di Raggruppamenti Temporanei le garanzie fideiussorie e assicurative sono presentate su mandato irrevocabile dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

La garanzia sarà svincolata secondo le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

La garanzia definitiva, è costituita, a scelta dell'aggiudicatario, sotto forma di cauzione (art. 106 comma 2 del Codice) o fideiussione bancaria.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività,
- dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/impreses_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet o l'indirizzo PEC presso cui è possibile verificare la garanzia.

La garanzia fideiussoria deve:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto d'appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
4. avere validità per tutta la durata del contratto, fino al collaudo/verifica di conformità, dalla data di presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - c. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106 comma 8 del Codice. Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

10.3 POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

All'atto della sottoscrizione del contratto, così come previsto dall'art. 117 del Codice, l'affidatario del servizio presenta lettera di impegno o dichiarazione di una compagnia assicuratrice con la quale la stessa si impegna a rilasciare polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista, valida per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza assicurativa sarà di tipo "All Risks" di Responsabilità Civile professionale, rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "Responsabilità Civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, per rischi derivanti dal servizio in oggetto (sulla base di quanto disciplinato dal comma 3 dell'art. 106 del nuovo

Codice dei contratti).

L'affidatario del servizio, ai sensi dell'art. 117 comma 12 del Codice, ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo ed in conformità alla normativa vigente, presenta/presentano suddetta polizza assicurativa "All Risks" di Responsabilità Civile professionale, con riferimento specifico ai lavori progettati conforme allo schema tipo di cui il Decreto ministeriale 16/09/2022, n. 193, rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "Responsabilità Civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, che copra, almeno, le seguenti spese:

- a) nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa;
- b) maggiori costi per le varianti in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili a colpa professionale dell'Assicurato (progettista/i) e/o dei professionisti della cui opera egli si avvale.

Il massimale di detta polizza non può essere inferiore al 20% dell'importo dei lavori oggetto del servizio di progettazione, con il limite di 2.500.000 di euro, per lavori di importo pari o superiore a 5.225.000 euro (IVA esclusa). La durata è correlata ai lavori progettati e decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori. L'Assicurato (progettista/i) deve comunicare tempestivamente al Garante la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società garante per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

La mancata presentazione della summenzionata polizza da parte dell'affidatario esonera la SA dal pagamento di tutti i compensi professionali.

10.4 POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI E DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

L'Affidatario consegna alla Stazione Appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna delle attività di rilievi ed indagini, una polizza di assicurazione che copra (i) i danni subiti dalle Stazioni Appaltanti durante i lavori, sulla base dell'art. 117 co. 10 del Codice corrispondente all'importo del contratto riferito alle indagini e (ii) per responsabilità civile verso terzi con una somma da assicurare pari al minimo previsto dal suddetto articolo ovvero sia € 500.000,00, secondo le modalità previste dal citato articolo del Codice e dettagliate nello schema di contratto. La mancata presentazione delle summenzionate polizze da parte dell'affidatario esonera la SA dal pagamento di tutti i compensi professionali. <https://www.lavoripubblici.it/banner/link/1984>

11. SOPRALLUOGO

È consentito, su richiesta, il sopralluogo mediante accesso presso le aree di intervento o a distanza; l'effettuazione del sopralluogo **non costituirà in ogni caso titolo preferenziale in sede valutazione delle offerte.**

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni dal Lunedì al Venerdì, in orario di ufficio, previa richiesta da effettuarsi a MARIGENIMIL LA SPEZIA, ai contatti di seguito riportati:

ENTE	MARIGENIMIL LA SPEZIA
INDIRIZZO	Viale Giovanni Amendola 1
LOCALITA'	LA SPEZIA (SP)

REFERENTE	Capo di 2^ Classe MELLUSO ORAZIO
TELEFONO	0187 786228
E-MAIL	orazio.melluso@marina.difesa.it
REFERENTE	Sottocapo di 1^ Classe CALVANESE GAETANO
TELEFONO	0187 786961
E-MAIL	gaetano.calvanese@marina.difesa.it

La suddetta richiesta, tramite PEC o e-mail, dovrà essere inoltrata direttamente a MARIGENIMIL LA SPEZIA e per conoscenza anche a questo UFFICIO GENERALE INFRASTRUTTURE e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Data e ora del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con congruo anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) e all'articolo 66 comma 1, lettera g) del Codice il sopralluogo potrà essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti dovranno effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 250,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 cui alla delibera ANAC o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è una condizione per la partecipazione. Il pagamento verrà verificato dalla stazione appaltante. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio.

13. MODALITÀ PRESENTAZIONE OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate **esclusivamente attraverso la Piattaforma**: non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema;

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto

Le operazioni di inserimento sul Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività in tempo utile rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

NOTA BENE: Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale al mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga avverrà attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso sui canali di pubblicità indicati in premessa del presente disciplinare.

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nel documento Regole del Sistema di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – DOCUMENTO	SEZIONE (ove inserire i documenti previsti)
<p>Domanda di partecipazione secondo la forma di partecipazione (Allegato A per concorrente singolo oppure Allegato A bis per concorrenti raggruppati)</p> <p>DGUE compilato da tutti i concorrenti e Response.xml del DGUE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dichiarazioni integrative domanda di partecipazione (Allegato B) ▪ Patto d'integrità (Allegato C) ▪ <i>Eventuale</i> Dichiarazione dell'Ausiliaria (Allegato D); ▪ <i>Eventuale</i> Contratto di Avvalimento; ▪ <i>Eventuale</i> DGUE dell'Ausiliaria e Response.xml del relativo DGUE ▪ Atto costitutivo di RTI con mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza (in caso di RTI già costituito); ▪ Impegno a costituire RTI (in caso di RTI da costituire) (Allegato A/bis); ▪ Atto costitutivo e statuto del Consorzio ordinario (in caso di Consorzio già costituito); ▪ Statuto dell'Associazione professionale (nel caso di studi associati). 	BUSTA AMMINISTRATIVA
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Attestazione pagamento del bollo; ▪ Attestazione pagamento del contributo ANAC; ▪ Dichiarazione di subappalto (Allegato G) <p>Procure eventuali Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva</p>	

OFFERTA TECNICA – DOCUMENTO	Sezione (ove inserire i documenti previsti)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ SCHEDA – A con relative sub-schede dei sub-criteri A.1, A.2. ▪ SCHEDA – B con relative sub-schede dei sub-criteri B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 ▪ Offerta di Gestione Informativa (format editabile in allegato 5.4) ▪ Dichiarazione di offerta tecnica (Allegato E) 	BUSTA TECNICA
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Eventuale</i> Contratto di Avvalimento in caso di Avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta 	

Offerta Economica – Documento	Sezione (ove inserire i documenti previsti)
Documento di Offerta economica (<i>generata dal sistema</i>)	BUSTA ECONOMICA
Dichiarazione integrativa offerta economica (Allegato F/Fbis)	

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone, ossia:

- A. Documentazione Amministrativa;
- B. Offerta Tecnica;
- C. Offerta Economica.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in **formato .pdf**.

La presentazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considererà esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta vincola il concorrente per 270 giorni decorrenti dal termine previsto per la scadenza di presentazione delle offerte;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, **pena l'esclusione dalla procedura**.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale di ciascun concorrente o da un suo procuratore.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema

contenente un report che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. anche in qualità di Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorti, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

Il concorrente può effettuare, tramite il Sistema, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'Offerta tecnica o nell'Offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Al fine di garantire la segretezza dell'offerta il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare alla stazione appaltante l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare mediante invio di apposita comunicazione denominata "*richiesta rettifica ex art. 101, comma 4, d.lgs. 36/2023*", tramite l'Area comunicazioni del Sistema, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'offerta tecnica e/o economica. La suddetta manifestazione dovrà essere inviata solo a seguito del ricevimento di apposito invito, tramite l'Area comunicazioni del Sistema da parte della stazione appaltante.

Successivamente all'invio dell'invito da parte della stazione appaltante ad alla eventuale manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta, i concorrenti che hanno espresso tale intendimento riceveranno, il giorno della seduta di apertura della relativa offerta, apposita richiesta per l'invio della documentazione a rettifica che dovrà essere denominata "*Rettifica dell'offerta*", dovrà essere

sottoscritta digitalmente e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio della suddetta seduta. La rettifica dell'offerta dovrà essere inviata tassativamente durante la seduta di apertura della relativa offerta entro il termine che verrà indicato nell'apposito invito dalla stazione appaltante.

Non saranno accettate rettifiche dell'offerta presentate senza la preventiva richiesta di cui sopra o inviate successivamente al termine previsto per la presentazione della stessa.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché si possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile, perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione **ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.**

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, **con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.** Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di otto giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede **all'esclusione del concorrente dalla procedura.**

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di otto giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce a Sistema nell'apposita sezione della busta amministrativa la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione (**ALLEGATO A**);
- 2) Impegno a costituire il raggruppamento (**ALLEGATO Abis**);
- 3) Dichiarazioni integrative (**ALLEGATO B**);
- 4) Patto d'integrità (**ALLEGATO C**);
- 5) Documentazione ausiliaria in caso di avvalimento (**ALLEGATO D**);
- 6) DGUE e *response.xml* del DGUE;
- 7) Documentazione relativa ai raggruppamenti;
- 8) Attestazione di versamento dell'imposta di bollo;
- 9) Ricevuta pagamento del contributo ANAC;
- 10) Copia dei documenti di identità dei concorrenti e ausiliari;
- 11) Dichiarazione di subappalto (**ALLEGATO G**);
- 12) Eventuali procure;
- 13) Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'**allegato A** oppure **Abis**.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) e all'articolo 66, comma 1 lettera g) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione, e/o nelle dichiarazioni multiple integrative (**ALLEGATO B**), il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, in particolare:

PER I PROFESSIONISTI SINGOLI

- A. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

PER I PROFESSIONISTI ASSOCIATI

- B. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- C. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'articolo 34 dell'allegato II.12 con riferimento a tutti i professionisti associati;

PER LE SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI

- D. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- E. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- F. organigramma aggiornato di cui all'articolo 35 dell'allegato II.12;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

PER LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA

- G. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico

registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

H. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'articolo 36 dell'allegato II.12;

I. organigramma aggiornato di cui all'articolo 36 dell'allegato II.12.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

PER I CONSORZI STABILI

J. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

– di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

– di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

– di essere edotto degli obblighi derivanti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026 approvato dal Ministro della Difesa il 29/01/2024 e reperibile al seguente link: https://www.difesa.it/assets/allegati/48423/piao_ad_2024_2026.pdf e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Piano, pena la risoluzione del contratto;

– di accettare il patto di integrità di cui all'Allegato N del succitato PIAO accessibile al medesimo link di cui sopra;

– per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

– per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

– di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri con idonea procura;

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante con idonea procura;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) e all'articolo 66, comma 1 lettera g) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
- Nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di mancato assolvimento dell'imposta di bollo, ci sarà la possibilità di effettuare il soccorso istruttorio, l'Amministrazione chiederà comunque di sanare la posizione entro 1 (UNO) giorno.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente dovrà produrre la "Response.xml" del DGUE, nelle seguenti modalità:

- 1) accedere al link iDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it;
- 2) selezionare la compilazione come operatore economico;
- 3) eseguire l'*upload* del file "Request.xml";
- 4) inserire i dati richiesti;
- 5) generare il file "Response xml".

Il file denominato “Response.xml” del DGUE deve essere sottoscritto con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CADES (con estensione .p7m), dal legale rappresentante dell’impresa e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l’intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall’impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
 - o nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI;
 - o nel caso di avvalimento per migliorare l’offerta: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

Parte II – Informazioni sull’Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Solo nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

Nel caso di avvalimento per migliorare l’offerta: il concorrente dovrà compilare solo la lettera a) e specificare nella domanda di partecipazioni che si tratta di avvalimento per migliorare l’offerta senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione.

Il concorrente allega, inoltre, l’ulteriore documentazione indicata nel presente disciplinare.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato. Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue:

- ✓ le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4;
- ✓ le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.
- ✓ le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di *self-cleaning*.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 Euro. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica – finanziaria;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecniche – professionali;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Le suddette dichiarazioni sono contenute all'interno della **Documentazione Amministrativa**.

15.4 DICHIARAZIONI MULTIPLE INTEGRATIVE

Il concorrente dovrà, a pena di esclusione dalla procedura, predisporre e caricare a Sistema nell'apposita sezione (vedi tabella di riepilogo sezioni del Sistema) le dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione redatta preferibilmente secondo il fac-simile in **Allegato B** e il patto di integrità redatto in conformità all'**Allegato C**, entrambi sottoscritti a pena di esclusione con firma digitale.

Nota bene: La dichiarazione dovrà essere caricata sul sistema nella apposita sezione (**tabella di riepilogo sezioni del Sistema**).

15.5 PATTO DI INTEGRITÀ

Il patto di integrità (**ALLEGATO C**) è previsto dal PIAO 2024-2026 del Ministero della Difesa, dovrà essere sottoscritto obbligatoriamente con firma digitale dal titolare o dal legale rappresentante di ciascun partecipante alla gara (operatore economico singolo, mandatario, mandante, consorzio, consorziato, consorziato designato, ausiliari) avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura. In caso di firma da parte di un procuratore i cui poteri non siano riportati nella C.C.I.A.A., dovrà essere caricata a Sistema la pertinente procura.

Nota bene: Il patto di integrità dovrà essere inserito dal concorrente nell'apposita sezione del Sistema.

15.6 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la "Response.xml" del DGUE dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica. Diversamente andrà presentato nella Documentazione Amministrativa.

15.7 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'ALLEGATO II.12.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.8 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente dovrà presentare, attraverso il caricamento a Sistema nell'apposita sezione (Documentazione Amministrativa - BUSTA AMMINISTRATIVA) la seguente documentazione:

- attestazione di pagamento del bollo dovuto per la domanda di partecipazione;
- attestazione di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- copia dei documenti di identità, dei vari soggetti firmatari (concorrenti ed ausiliari).

15.9 COMUNICAZIONE DI SUBAPPALTO

Il concorrente che intenda ricorrere all'istituto del subappalto deve predisporre e caricare a Sistema nella sezione Documenti a corredo, l'eventuale dichiarazione (**ALLEGATO G**) con la quale indichi espressamente di volersi avvalere del subappalto ai sensi dell'art. 119 del Codice, specificando le attività che saranno oggetto di subappalto. **Si fa presente che in assenza di tale dichiarazione, l'Amministrazione non autorizzerà richieste successive di subappalto.**

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma nell'apposita sezione Documentazione Offerta Tecnica secondo le seguenti modalità, **a pena di inammissibilità dell'offerta e conseguente esclusione dell'operatore economico**. L'offerta è firmata secondo le modalità precedentemente indicate e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti, contenente sia elaborati descrittivi che grafici e redatta secondo le prescrizioni contenute nelle Schede A e B;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
- c) dichiarazione di riservatezza dell'offerta tecnica (Allegato E);

Di seguito la tabella riepilogativa dei documenti da inserire all'interno dell'Offerta Tecnica – BUSTA TECNICA:

OFFERTA TECNICA	SEZIONE
Relazione tecnica dei lavori offerti, contenente sia elaborati descrittivi che grafici e redatta secondo le prescrizioni contenute nelle Schede A, B.	BUSTA TECNICA
ALLEGATO E – Dichiarazione di riservatezza offerta tecnica	
Offerta di Gestione Informativa (format editabile in Allegato 5.4)	
Eventuale: in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento	

Tutti i documenti costituenti l'Offerta Tecnica deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

L'Offerta Tecnica, **pena l'esclusione dalla procedura**, deve essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, e dovrà essere caricata nell'apposita sezione Offerta Tecnica – BUSTA TECNICA.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 19.1.

L'operatore economico allega inoltre una dichiarazione firmata (**ALLEGATO E – Dichiarazione di riservatezza offerta tecnica**) contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma nell'apposita sezione del Sistema – Offerta Economica – BUSTA ECONOMICA. **A pena di inammissibilità e conseguente esclusione dell'operatore economico**, devono essere presenti i seguenti documenti:

- a. Documento di offerta economica (generato dal Sistema);
- b. Dichiarazione integrativa offerta economica (**ALLEGATO F/F bis**).

Di seguito la tabella riepilogativa dei documenti da inserire all'interno dell'Offerta Economica – BUSTA ECONOMICA:

OFFERTA ECONOMICA	SEZIONE
Documento di Offerta economica (generata dal Sistema)	BUSTA ECONOMICA
Dichiarazione integrativa offerta economica (ALLEGATO F/Fbis)	

L'offerta economica è formulata, **a pena di esclusione**, attraverso l'inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una

dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema dopo averla:

- i. scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii. sottoscritta digitalmente;
- iii. caricata nell'apposita BUSTA ECONOMICA.

L'offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto dotato dei necessari poteri, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- ribasso percentuale complessivo da applicare sull'importo a base di gara al netto di Iva;
- Oneri aziendali per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il ribasso deve essere formulato con un numero massimo di cifre decimali pari a **4 (quattro)**. Le cifre oltre la quarta cifra decimale non verranno prese in considerazione e non si procederà ad alcun arrotondamento.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati nel presente disciplinare.

Il concorrente, inoltre, dovrà, **a pena di esclusione** dalla procedura, predisporre e caricare a sistema nell'apposita sezione (Offerta Economica – BUSTA ECONOMICA) la Dichiarazione integrativa offerta economica che dovrà essere predisposta sia per l'operatore che partecipa in forma singola (**ALLEGATO F**) che per i partecipanti in raggruppamento (**ALLEGATO Fbis**) e sottoscritta digitalmente dai soggetti dotati dei necessari poteri.

La dichiarazione contiene:

- **l'impegno a mantenere valida l'offerta per 270 (duecentosettanta) giorni** solari e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, come indicato nei documenti di gara, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice;
- di prendere atto ed accettare senza riserva alcuna che la **stipula del contratto**, avrà luogo **entro 60 giorni dalla data di efficacia** dell'aggiudicazione definitiva di cui al comma 7 dello stesso articolo. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato sopra, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Pertanto, **l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile** fino al termine stabilito sopra, giusta art. 17 del Codice;
- di avere controllato ed analizzato tutti gli elaborati posti a base di gara, quelli costituenti parte integrante del contratto nonché quelli di stima dei costi di esecuzione del servizio, ritenendoli adeguati. Conseguentemente l'offerta economica formulata è ritenuta remunerativa e tiene conto di ogni onere necessario a garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché di eventuali spese necessarie anche se non ben evidenziate nella stima dei costi a base di gara;
- di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili nella stima dei costi del servizio e che nella formulazione dell'offerta, riferita all'esecuzione del servizio secondo la documentazione a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
- di aver tenuto conto nel formulare l'offerta economica, che il contratto sarà registrato a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 26.04.86 n.131 e s.m.i. e che le spese di pubblicità (ove previste), di bollo, di registrazione e copia sono a carico dell'affidatario ai sensi dell'art. 16 bis e 16 ter del

R.D. 2440 del 10 novembre 1923, così come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n. 790. La mancanza, l'insufficienza o l'irregolarità del bollo comportano, il successivo invio dei documenti al competente Ufficio del Registro, per la loro regolarizzazione a norma di legge.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al **critério dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo** ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera b) del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Gli aspetti relativi ai criteri di valutazione dell'**offerta tecnica** e dell'**offerta economica** nonché al metodo di attribuzione dei relativi punteggi sono riportati all'interno del documento "**07 – Criteri OEPV**" relativo a "*Criteri e metodo di valutazione per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (O.E.P.V.)*", costituente parte integrante del presente documento.

18.1 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Dalla sommatoria dei punteggi qualitativi e di quelli quantitativi sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

Nel caso di più offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo uguale, verrà individuato migliore offerente il concorrente che abbia riportato il maggior punteggio nell'offerta tecnica. Nel caso di ulteriore parità si procederà all'individuazione del migliore offerente mediante sorteggio pubblico. La stazione appaltante comunica sulla Piattaforma il giorno e l'ora del sorteggio.

Il sorteggio sarà effettuato secondo le seguenti modalità:

- assegnazione di un numero a ciascun operatore economico/R.T.P. che ha presentato offerte uguali;
- immissione dei suddetti numeri identificativi in un contenitore;
- estrazione a sorte di uno dei suddetti numeri identificativi che determinerà il migliore offerente.

A tal fine si rappresenta la necessità che alla relativa seduta partecipi un rappresentante del concorrente munito di un documento idoneo ad attestare i poteri di rappresentare l'operatore economico.

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione comunica la graduatoria.

Qualora ricorrano i termini di cui all'art. 110, comma 2, del Codice si provvederà alla valutazione della congruità delle offerte dei concorrenti, ai sensi dell'art. 110 del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla verifica della congruità delle migliori offerte, anche contemporaneamente fino alla quinta.

La mancata presentazione da parte dei concorrenti della documentazione giustificativa per la succitata verifica di congruità nonché la mancata presentazione della eventuale documentazione integrativa o la mancata risposta ad eventuali richieste di chiarimento, entro i termini che saranno indicati nelle specifiche richieste, determinerà l'esclusione dalla gara dell'interessato e la segnalazione all'ANAC per l'iscrizione nel casellario informatico.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Questa Stazione Appaltante procederà con l'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice. Pertanto si procederà prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

20.1 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

La Commissione Giudicatrice procederà all'apertura di tutte le buste concernenti le offerte tecniche e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Verificata la presenza e la completezza della documentazione che costituisce l'Offerta Tecnica, la Commissione Giudicatrice procederà, in una o più sedute riservate, all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel documento **07 – Criteri OEPV** relativo a "*Criteri e metodo di valutazione per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (O.E.P.V.)*" allegato al presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto previsto nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

20.2 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La commissione giudicatrice procederà quindi all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel citato documento 07 – Criteri OEPV e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica con le modalità di cui al precedente punto 18.1.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione giudicatrice provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, che procederà ai sensi dell'art. 90 del Codice, i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ce, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le **offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.** Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato sul punteggio **non riparametrato.**

Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 110 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi se ritenuto necessario della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Si precisa anticipatamente che tali giustificazioni, oltre quanto richiesto e quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del Codice, dovranno contenere:

- a) Il metodo delle prestazioni del servizio;
- b) Le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente;
- c) Costi del personale;
- d) Costi di gestione e organizzazione;
- e) Costi amministrativi;
- f) Altri costi;
- g) Utili

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, comunica la graduatoria.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento, avvalendosi della Commissione Giudicatrice, procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati **entro cinque giorni** dalla loro adozione.

Qualora la documentazione prodotta a corredo della migliore offerta superi il vaglio di cui sopra, non si procederà all'esame della documentazione prodotta a corredo delle altre offerte; nel caso invece di esclusione della migliore offerta a causa del mancato superamento dell'esame della documentazione amministrativa, si procederà con l'esame della documentazione riferita all'offerta immediatamente successiva. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La Commissione Giudicatrice chiude le operazioni di gara, trasmettendo tutti gli atti e documenti della gara alla stazione appaltante, ai fini dei successivi adempimenti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, qualora sia stata completata con esito positivo la verifica di congruità delle offerte anomale, formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, ai sensi dell'art. 99 del Codice, alla consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico risultato primo al fine di verificare l'assenza delle cause di esclusione automatiche di cui all'art 94, delle cause di esclusione non automatiche di cui all'articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà, esercitabile nel termine di 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni

delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

La stazione appaltante, all'esito della verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, procede aggiudicando l'appalto ai sensi degli art. 17, comma 5, e art. 18, comma 1, del Codice.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, salvo quanto previsto all'art. 18 comma 2.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, dovrà trasmettere la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento del corrispettivo.

Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è tenuto a produrre una dichiarazione di un'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione

determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione dell'affidatario. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione la polizza decorre dalla stipula del contratto con l'affidatario.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Le spese dovranno essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le modalità che saranno successivamente comunicate.

Il mancato versamento di quanto sopra nei termini e modi prescritti comporterà oltre che l'attivazione per il recupero della somma eventualmente comprensiva degli interessi maturati per il ritardato pagamento, altresì la segnalazione dell'inadempienza accertata all'ANAC per gli aspetti connessi al mantenimento dei requisiti generali di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. PIAO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del Ministero della Difesa e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice. Le eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere indirizzate a mezzo pec al seguente indirizzo: mariuginfra@postacert.marina.difesa.it.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il Tribunale Amministrativo di Roma.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dello stesso.
- Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:

- i. dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto);
- ii. dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet:

[https://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Mariuginfra/Pagine/ID-2159---Progettazione-per-i-lavori-di-adequamento-sismico-e-riqualificazione-della-Caserma-Giovannini-\(La-Spezia\).aspx](https://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Mariuginfra/Pagine/ID-2159---Progettazione-per-i-lavori-di-adequamento-sismico-e-riqualificazione-della-Caserma-Giovannini-(La-Spezia).aspx) e www.acquistinretepa.it.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012) il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet [https://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Mariuginfra/Pagine/ID-2159---Progettazione-per-i-lavori-di-adequamento-sismico-e-riqualificazione-della-Caserma-Giovannini-\(La-Spezia\).aspx](https://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Mariuginfra/Pagine/ID-2159---Progettazione-per-i-lavori-di-adequamento-sismico-e-riqualificazione-della-Caserma-Giovannini-(La-Spezia).aspx) e www.acquistinretepa.it.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto dell'art. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di:

- i. ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- ii. il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- iii. il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
- iv. il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Direttore della MARIGENIMIL La Spezia che ricopre il ruolo di Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email: marigenimil.laspezia@marina.difesa.it o posta elettronica certificata marigenimil.laspezia@postacert.difesa.it

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO

C.V. Pasquale BASTANZA

(firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005)